RG. N. 2 2027 RIEUSATIONI



La Corte d'Appello di Perugia

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

1) dott.ssa

presidente

2) dott.

consigliere

3) dott. ssa

consigliere

con l'intervento del P.G. di Perugia dr.ssa

vista la dichiarazione di ricusazione presentata, ai sensi dell'art. 37 ss. c.p.p., da

, tramite i suoi difensori , avv.to

e avv.to

, nei confronti della dr.ssa

e della dr.ssa , componenti rispettivamente in veste di Presidente

e di giudice a latere del Collegio penale chiamato a giudicare lo stesso ,

unitamente ac , per i reati di cui al decreto che dispone il giudizio

del 23.7.2021 nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. (il terzo

componente è un giudice onorario),

rilevato che tale ricusazione è stata determinata dalla dichiarazione di

costituzione di parte civile formulata dalla A.N.M. all'udienza del 15.11.2021

"volta ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non

patrimoniali subiti per i fatti di cui ai capi di imputazione contestati al dr.

e dalla circostanza che sia la dr.ssa

sia la

dr.ssa sono iscritte all'Associazione Nazionale Magistrati,

condizione, questa, che verrebbe a concretizzare l'ipotesi di cui all'art. 36 comma

1 lett. a) c.p.p. che espressamente stabilisce che "il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha interesse nel procedimento",

sentite le parti presenti all'udienza del 9.5.2022 svoltasi in camera di consiglio, richiamate le ordinanze emesse nel corso della stessa udienza da questo Collegio,

OSSERVA

In primo luogo è opportuno ricordare che la dichiarazione di ricusazione presentata d. , tramite i propri difensori, deve essere valutata unicamente con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 36 comma 1 lett. a) c.p.p. dal momento che le gravi ragioni di convenienza idonee a determinare una situazione di conflitto di interessi, di cui all'art. 36 comma 1 lett. h), impongono al giudice interessato di astenersi ma non sono tali da legittimare una dichiarazione di ricusazione.

Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire "Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di tassatività, e non vi possono rientrare le altre gravi ragioni di convenienza previste in tema di astensione" (Cass. Pen. N. 42193/2003).

Così circoscritto il thema decidendum, si evidenzia che tramite i suoi difensori, giustifica la dichiarazione di ricusazione sul presupposto che nell'ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dall'A.N.M. nel suo atto di costituzione di parte civile, verrebbe ad essere accresciuto il patrimonio di quella stessa Associazione della quale la dr.ss. la dr.ssc.

fanno parte; ciò integrerebbe, come si legge nella dichiarazione di ricusazione,

quell'interesse nel procedimento che si pone come motivo di ricusazione in quanto "l'appartenenza alla medesima associazione fa venire meno i requisiti di imparzialità, indipendenza e terzietà, sostanziale come apparente, del Collegio competente a decidere sulla ammissibilità e fondatezza della pretesa risarcitoria dell'A.N.M. fondata sul riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato alla luce della giurisprudenza della Corte EDU".

Prima di passare ad analizzare nel merito la vicenda in oggetto e le ragioni della ricusazione, occorre ricordare che "Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perchè determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice" (Cass. Pen. N. 14/2013; conforme Cass. Pen. N. 855/1999; Cass. Pen. N. 2798/1999).

Fermo questo principio generale è necessario delineare "l'interesse" al quale l'art. 36 comma 1 lett. a) c.p.p. fa riferimento quale motivo di ricusazione.

A tale riguardo la Suprema Corte è intervenuta affermando "L'interesse nel procedimento che, a norma dell'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. radica l'obbligo di astensione, consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio, anche solamente di ordine morale, l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo" (Cass. Pen. N. 1660/1999); ed ancora "l' "interesse nel procedimento, cui fa riferimento l'art. 36, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere giuridicamente rilevante, e cioè tale da

coinvolgere il giudice nella vicenda processuale in modo da renderla obiettivamente suscettibile di procurargli un vantaggio economico o morale, mentre non rilevano a tal fine semplici presunte irregolarità nella conduzione del procedimento, che non sono indicative di per sè agli effetti di cui sopra" (Cass. Pen. N. 1711/1998).

Analizzando la vicenda in oggetto sotto il profilo del vantaggio economico, quale dedotto da con riguardo ad un eventuale accrescimento del patrimonio dell'A.N.M. nell'ipotesi di accertamento della sua responsabilità penale e di accoglimento della pretesa risarcitoria posta a base della costituzione di parte civile, è necessario sottolineare che l'A.N.M. è un'associazione senza fini di lucro nella quale, quindi, non è prevista alcuna distribuzione di utili né diretta né indiretta, tra l'altro vietata.

Da ciò deriva che il patrimonio dell'Associazione, costituito dal contributo dei soci e da eventuali legati e donazioni, come prevede l'art. 3 dello Statuto, è destinato a realizzare gli scopi dell'Associazione stessa, rappresentati dalla tutela dei valori costituzionali dell'ordine giudiziario e dalla promozione dei valori di legalità, ma certamente non apporta alcun vantaggio economico al singolo associato.

Né un simile vantaggio sarebbe possibile neppure in caso di eventuale scioglimento dell'Associazione in quanto l'art. 57 dello Statuto prevede la "devoluzione del fondo residuo all'Istituto di Previdenza fra i magistrati".



Non portano ad una conclusione diversa quegli "interessi economici" dei magistrati, la cui tutela da parte dell'A.N.M., è prevista come uno degli scopi della stessa Associazione (art. 2 punto 3 dello Statuto).

Ed, infatti, tali interessi attengono agli aspetti retributivi e previdenziali tipici di qualsiasi categoria di pubblici dipendenti, per niente influenzati dal patrimonio dell'A.N.M., che in tale ambito svolge unicamente funzioni sindacali.

Anche sotto il profilo delle varie convenzioni, che possono, a volte, prevedere condizioni vantaggiose per i singoli iscritti, le stesse trovano la loro base nel numero dei sottoscrittori e non certamente in contributi economici elargiti dall'Associazione, che, tra l'altro, non troverebbero alcuna previsione nello stesso Statuto.

Escluso, quindi, il vantaggio economico quale interesse che possa, in qualche modo giustificare la ricusazione, occorre verificare l'eventuale sussistenza di un vantaggio morale che il magistrato, iscritto all'A.N.M., potrebbe trarre dall'esito del procedimento penale a carico d'

Sul punto da ultimo la Suprema Corte ha affermato "la nozione di interesse non include i casi in cui esso ha natura, anche in senso lato, politica (Cass. Sez. 1 n. 4336 del 25.6.1996, Vitalone, Rv 205633). Con la sentenza Sez. 6, n. 855 del 9.3.1999, Craxi, Rv. 213668, questa Corte ha chiarito che il motivo di ricusazione previsto per il caso in cui il giudice abbia interesse nel procedimento deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del magistrato (intesa in senso lato) possa avere la soluzione in un certo senso della

controversia; non può, pertanto, ricomprendersi nella nozione di interesse nel procedimento quello "politico" o "ideologico" che è comune a ogni cittadino, in quanto partecipe della "polis"; affinchè questo interesse non prevalga sull'imparzialità del giudicante, l'ordinamento predispone gli strumenti normativi diretti alla scelta e alla formazione professionale del magistrato, le regole deontologiche e l'istituto della responsabilità disciplinare. Tutto ciò sempre che non emerga per la qualità, le modalità, l'intensità e la vicinanza temporale alla fase del giudizio un'avversione di tipo personale, incompatibile con il ruolo imparziale del giudice (Cass., sez. 6 n. 3499 del 16.12.2008, Rv. 243571)" (Cass. Pen. N. 28676/2020).

Verificando quelli che sono gli scopi dell'A.N.M., secondo quanto espressamente previsto nell'art. 2 dello Statuto, risulta evidente che il magistrato iscritto alla stessa Associazione può avere nel procedimento in oggetto solo ed esclusivamente un interesse ideologico rappresentato dall'affermazione dei valori fondanti l'ordinamento giudiziario, ovverosia l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che sono, poi, anche i valori posti alla base della imparzialità e terzietà nelle decisioni, tutti valori enunciati dalla Costituzione e sui quali si fonda il giuramento che ciascun magistrato pronuncia all'inizio della sua carriera.

Si tratta dello stesso interesse che qualsiasi cittadino ha nel perseguire e nel tutelare detti valori che rappresentano la garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'operato della magistratura.



La Corte Costituzionale con la sentenza n. 66 del 29.2.2019 ha ricordato come "in ordine ai criteri generali di valutazione dell'imparzialità del giudice, richiesta dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU, sussista una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte di Strasburgo . Al lume di essa , l'imparzialità deve essere apprezzata secondo due criteri : soggettivo e oggettivo. Il criterio soggettivo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcetta rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame. Da questo punto di vista, l'imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria . Il criterio oggettivo impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità. Sotto questo aspetto, anche le apparenze possono avere una certa importanza: in altre parole "non si deve solo fare giustizia , ma si deve anche vedere che è stata fatta". E' in gioco , infatti, la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e nel processo penale, anzitutto nell'accusato...Si ha mancanza di imparzialità oggettiva quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di giudizio ... autorizzando a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull'esistenza del delitto e la colpevolezza dell'imputato".

Nessun concreto elemento è stato addotto dalla difesa di in riferimento al mancato rispetto da parte della dr.ssa e della dr.ssa del parametro soggettivo ed oggettivo .

Sotto il profilo dell'imparzialità soggettiva nessuna prova è stata portata rispetto ad eventuali convinzioni preconcette, né la loro appartenenza all'A.N.M, che ha come scopo l'affermazione dei principi costituzionali dell'ordinamento giudiziario, può rappresentare un vulnus nell'ambito del procedimento in oggetto tenuto conto che la tutela di detti valori è propria non solo del singolo magistrato ma di tutti i cittadini che formano la società civile.

Sotto il profilo dell'imparzialità oggettiva manca completamente l'allegazione di elementi concreti che possano indurre a ritenere che la dr.ssa e la dr.ssa , per il solo fatto di essere iscritte all'A.N.M., come quasi la totalità dei magistrati italiani, appaiano in qualche modo non imparziali nei confronti dell'imputato .

A tale riguardo la loro posizione differisce sicuramente rispetto a quella del dr.

, la cui astensione risulta essere stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Perugia con provvedimento del 12.1.2022, ciò in quanto, come si legge nel citato provvedimento, il predetto aveva esposto, in un documento sottoscritto nel mese di giugno 2021, "degli apprezzamenti negativi sui comportamenti di e di altri magistrati, come emersi dall'indagine svolta dalla Procura di Perugia".

Nessuna valenza può, inoltre, avere il richiamo al Collegio dei Probiviri che ha come competenza quella di provvedere in materia disciplinare (art. 37 comma 3 lett. a) dello Statuo).

Non si vede come la dr.ssa

e la dr.ssa

notrebbero essere

condizionate tenuto conto, tra l'altro, che non risulta che le stesse abbiano in corso

un qualsiasi procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e

provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati che le potrebbe portare a

porsi il problema della possibile incidenza su di esso delle nuove statuizioni che

sono chiamate ad adottare, situazione, questa, che avrebbe rilievo sull'interesse

morale personale (Cass. Pen. N. 1660/1999).

Le affermazioni meramente astratte e prive di riscontri oggettivi non possono

sicuramente avere ingresso in questa sede e come tali risultano essere del tutto

irrilevanti.

Ne deriva, pertanto, che la richiesta di ricusazione presentata de

nei confronti della dr.ssa

e della dr.ssa

è

priva di fondamento e deve essere rigettata.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di ricusazione presentata da

1 nei confronti della

dr.ssa

े ां e della dr.ssa

visto l'art. 44 c.p.p. condanna

al pagamento in favore della Cassa

delle Ammende dell'importo di euro 258,00,

si comunichi.

Perugia 9.5.2022


Il Presidente

CORTE APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

l Bernsitata in cancellaria 🖟

leria il



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
CANCOLLUSIONI DI PERUGIA
CONTROLLUSIONI DI CONTROLLE
CONTROLLUSIONI DEL CONTROLLO
CONTROLLO
CONTROLLUSIONI DEL CONTROLLO

Funzione Fave Following